

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 520

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato RUSSO SPENA

Presentata il 4 ottobre 1963

Proroga del blocco delle locazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — In considerazione degli sviluppi provocati e provocabili dall'attuazione delle norme seguenti e relative al termine del regime vincolistico delle locazioni di immobili urbani destinati ad uso diverso dall'abitazione (articolo 2, lettera b), della legge 21 dicembre 1960, n. 1521 — legge 30 settembre 1961, n. 975 — legge 29 giugno 1962, n. 569), è sembrato opportuno predisporre la presente proposta di legge tendente a porre un altissimo numero di industrie minori, piccole e medie, nelle condizioni di poter continuare la propria attività con quella serenità e visione del futuro che sono necessarie in una intrapresa che ha per base fattori economici e produttivi. Bisogna anche ricordare che la presente proposta di legge, oltre agli scopi sopradetti, tende ad evitare che un non disprezzabile numero di lavoratori venga a trovarsi in serie difficoltà in seguito allo sblocco, che darebbe la facoltà ai proprietari degli immobili di ritornare in possesso degli immobili stessi, e non vi è chi non veda gli ostacoli per aziende dimensionalmente piccole di trovare una nuova sistemazione nel giro di pochi mesi.

Le statistiche hanno rivelato che il settanta per cento delle aziende industriali minori occupano locali di affitto; locali, nella maggior parte dei casi, vetusti, ma dove gli imprenditori, mercé ingegnosi adattamenti e sistemazioni, con notevoli sacrifici finanziari, hanno trovato modo di far fronte

alle nuove esigenze della tecnica e della produzione.

Il previsto sblocco creerebbe, immediatamente dopo il 31 ottobre, 1963, una situazione gravissima che colpirebbe almeno quindicimila aziende industriali minori ed interesserebbe pertanto — con una media di 20 dipendenti cadauna — circa trecentomila lavoratori; non tutte queste aziende sarebbero colpite da sfratto, ma è pensabile che almeno la gran parte subirebbe, ciò che sta già d'altronde verificandosi, questa intimazione; la restante percentuale si troverebbe di fronte a richieste di aumento per canone di affitto, il più delle volte insopportabili; come del resto già avviene dato l'attuale andamento del mercato locativo degli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione.

Ad avviso del proponente il problema va veduto sotto un aspetto più ampio di quello di un semplice blocco o di un semplice sblocco, ma allo stato attuale dei fatti, ed in attesa di più approfondito esame della materia, è opportuno prendere le misure necessarie perché una soluzione integrale ed affrettata non arrechi quei danni che sono stati solamente accennati ma che balzano evidenti anche ad una semplice riflessione.

Indiscriminati aumenti dei canoni di affitto ed attuazione di costosi trasferimenti di aziende, appesantirebbero in questo momento la già non facile situazione economica della piccola e media industria.

Il proponente però non dimentica anche le giuste istanze dei proprietari di immobili ad uso diverso dall'abitazione e ritiene ovvio tener conto delle esigenze anche di costo: ecco perché nella proposta è contenuta la possibilità di un aumento per i canoni di affitto, in corso al 31 ottobre 1963, per gli immobili occupati da grandi aziende. Si è voluto escludere dall'aumento le imprese minori, quelle cioè con meno di 50 dipendenti

in quanto un ulteriore aumento del canone che già sfiora quello del libero mercato, potrebbe provocare il dissesto per molte imprese che lavorano al margine con conseguenze economiche e sociali facilmente intuibili.

Per tutti i sopra elencati motivi, che involgono l'interesse degli imprenditori, dei lavoratori e del Paese, il sottoscritto si onora di sottoporre all'esame e all'approvazione del Parlamento la seguente proposta di legge

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il regime vincolistico delle locazioni degli immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1962, n. 569, è prorogato alla data del 31 dicembre 1964.

A richiesta del locatore, i canoni d'affitto per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1964, possono subire un ulteriore aumento del 20 per cento.

Dall'aumento sono escluse le aziende con meno di 50 dipendenti.

ART. 2.

Le disdette già intimate hanno efficacia per la data del 1° gennaio 1965. La esecuzione dei provvedimenti conseguenti è pertanto sospesa sino a tale data.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ed ha effetto dal 1° novembre 1963.